



## **REGOLAMENTO CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO**

*(emanato con decreto direttoriale n.376 del 23 ottobre 2001 e modificato con D.D. n. 341 del 5 agosto 2013,  
pubblicato in pari data all'Albo Ufficiale on line e in vigore dal 6 agosto 2013)*

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Art.1 Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art.17, comma 109, della legge 127/97 e dell'art.35 del D.Lgs.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le procedure per l'assunzione presso la Scuola Normale Superiore di Pisa di personale tecnico e amministrativo.
2. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore e all'accesso esterno è definito dal Consiglio Direttivo - nella percentuale, per le procedure riservate al personale in servizio di cui all'apposito regolamento, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua, nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto delle esigenze organizzative, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con la delegazione di parte sindacale presso la Scuola.
3. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore, definiti ai sensi del comma precedente, sono coperti mediante accesso dall'esterno qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - a) si sia svolta la selezione riservata al personale ed abbia avuto esito negativo;
  - b) manchino del tutto all'interno della Scuola le professionalità da selezionare. In tal caso la Scuola adotta un provvedimento motivato, oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.
4. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per Scuola, la Scuola Normale Superiore di Pisa;
  - b) per personale tecnico amministrativo, il personale dipendente da università o istituzioni universitarie o di ricerca appartenenti allo stesso comparto, con rapporto contrattualizzato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.165/2001.

#### *Art.2 Modalità di reclutamento*

1. L'Amministrazione, di volta in volta, in relazione alle competenze, conoscenze e capacità da accertare in riferimento al grado di autonomia e di responsabilità inerenti la categoria del posto che si intende ricoprire, determinerà la tipologia di reclutamento da utilizzare, fra quelle previste dal presente articolo, e i titoli di studio richiesti per l'accesso, secondo quanto previsto dal successivo art.4.
2. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo presso la Scuola, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, avvengono utilizzando una delle seguenti procedure:
  - a) selezione pubblica, aperta a tutti coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, intendono partecipare;
  - b) selezioni riservate al personale in servizio alla Scuola, in possesso dei prescritti requisiti, secondo le procedure disciplinate da apposito regolamento riguardante la selezione per l'accesso alla categoria superiore;

- c) corso-concorso;
  - d) assunzioni obbligatorie nei casi e con le modalità previste dalla legge;
  - e) mediante avviamento a selezione e/o mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento secondo la normativa vigente;
  - f) attraverso procedure di mobilità all'interno del comparto Università e tra enti pubblici diversi.
3. Le procedure debbono svolgersi con modalità che si conformino ai principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art.35, comma 3, del D.Lgs.30.3.2001, n.165.

## **Titolo I Assunzioni a tempo indeterminato**

### **Capo I Selezione pubblica aperta**

#### *Art.3*

##### *Modalità di selezione*

1. Nei casi in cui il numero delle domande sia superiore a trecento è possibile far precedere le prove di selezione da forme di preselezione, svolte anche con l'ausilio di aziende specializzate nella selezione di personale nonché con l'ausilio di mezzi automatizzati, sotto il controllo e la responsabilità della commissione di cui all'art.9.

#### *Art.4 Requisiti per l'accesso*

1. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.
2. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo presso la Scuola, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:
  - a) Categoria B: - posizione economica B1: titolo di studio di scuola dell'obbligo; - posizione economica B3: titolo di studio di scuola dell'obbligo più ulteriori requisiti professionali specifici da prevedere nel bando di selezione in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa inerente il posto da ricoprire. Tali ulteriori requisiti possono consistere in diplomi di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78, art.14, o specifica esperienza lavorativa debitamente certificata.
  - b) Categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  - c) Categoria D: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dall'ordinamento anteriore al D.M. 509/99 ovvero Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità previste successivamente al D.M. 509/99;
  - d) Categoria EP: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dall'ordinamento anteriore al D.M. 509/99, Laurea Specialistica (LS), Laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità previste successivamente al D.M. 509/99 e abilitazione professionale ovvero particolare qualificazione professionale attinenti al posto messo a concorso e individuate in sede di bando.

Tale qualificazione professionale può consistere in prestazione di attività lavorativa di durata minima biennale, ovvero può essere attestata dal possesso di diploma di specializzazione universitaria, di dottorato di ricerca, o di master universitario di I o di II livello in discipline inerenti il posto oggetto di selezione.

3. Nei limiti di quanto stabilito nel comma precedente, i bandi di selezione potranno richiedere eventuali specifici titoli in relazione all'area professionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire, nonché la valutazione del servizio eventualmente prestato con contratto a tempo determinato nell'ambito del Comparto Università. In ogni caso non è possibile prescindere dal possesso di titoli di studio specifici ed eventualmente dal possesso delle abilitazioni professionali e/o dell'iscrizione ad albi professionali qualora questi siano richiesti da norme di carattere generale per lo svolgimento di determinate attività tecnico-specialistiche o professionali.

#### *Art.5 Avviso di selezione*

1. La selezione pubblica aperta è indetta con provvedimento del Direttore amministrativo,

pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola. La selezione è altresì pubblicizzata attraverso mezzi idonei, anche di tipo informatico. Il provvedimento viene altresì pubblicizzato, almeno nella forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il provvedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) la categoria professionale, l'area di appartenenza, il numero dei posti e il regime di impegno richiesto nonché il trattamento economico spettante;
- b) la tipologia del procedimento di selezione con riferimento alle possibili alternative di cui all'art.2, comma 2, del presente regolamento;
- c) il termine e la modalità di presentazione delle domande;
- d) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per partecipare alla selezione;
- e) l'indicazione del tipo di prova e del relativo contenuto;
- f) la determinazione del diario e della sede delle prove ovvero le modalità per portarne i candidati a conoscenza;
- g) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
- h) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- i) titoli eventualmente valutabili ai fini della selezione, il punteggio massimo ad essi attribuibile nonché le modalità di presentazione degli stessi;
- j) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione;
- k) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- l) le indicazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.11;
- m) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e la sua validità temporale;
- n) le modalità di assunzione e di presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro.

3. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

#### *Art.6 Concorsi per titoli ed esami*

1. Per la copertura dei posti di categoria B, con esclusivo riferimento alla posizione economica B3, di categoria C e superiori, l'Amministrazione può bandire concorsi per titoli ed esami. In tal caso il bando può prevedere le seguenti categorie di titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile:

- a) titoli di studio: titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici;
- b) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati;
- c) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;
- d) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati, attinente alle mansioni del posto messo a concorso;
- e) incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali;
- f) altri titoli quali attività didattiche, partecipazione attiva a convegni o congressi, o altri titoli che si riterrà opportuno inserire nel bando in relazione alle professionalità da reclutare.

2. Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente documentato secondo modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di selezione.

Il controllo e la valutazione dei titoli vengono effettuati successivamente all'espletamento delle prove di preselezione, se previste, e può essere effettuato anche dopo l'espletamento delle prove scritte, purché prima della loro correzione. In ogni caso, il risultato delle valutazioni dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali.

3. Il certificato attestante lo stato di servizio dei dipendenti della Scuola è acquisito d'ufficio.

### *Art.7 Tipologia e contenuto delle prove d'esame*

1. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto al grado di autonomia e di responsabilità inerente la categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, a seconda delle aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.

Le prove d'esame possono consistere in prove scritte, anche a contenuto teorico pratico, prove pratiche, prove pratiche attitudinali e prove orali articolate come segue:

- per le categorie B – posizione economica B3, C e superiori: due o più prove fra quelle scritte, pratiche e orali secondo la professionalità del posto messo a concorso;
- per la categoria B – posizione economica B1: un colloquio che potrà essere preceduto da una prova pratica.

2. Per i concorsi relativi a tutte le categorie i bandi di concorso prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, compatibilmente con le leggi in vigore. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati alla categoria del posto messo a concorso.

Le prove possono consistere in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica.

Il tipo e il contenuto delle prove da inserire nei bandi di concorso sono determinati, su proposta del responsabile della struttura cui è assegnato il posto, in relazione al grado di autonomia e di responsabilità inerenti la categoria a cui si riferisce il posto da ricoprire, previa verifica della legittimità, congruità e omogeneità delle prove d'esame rispetto alla tipologia di concorso.

### *Art.8 Presentazione delle domande*

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte dai candidati, devono essere indirizzate e presentate direttamente o tramite posta, al Direttore amministrativo della Scuola, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine stabilito nell'avviso di selezione.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o da apposita ricevuta se presentata direttamente alla Scuola.

3. Nella domanda deve necessariamente essere indicata l'eventuale appartenenza da parte del candidato a categorie riservatarie e l'eventuale possesso dei titoli di preferenza.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

### *Art.9 Commissioni esaminatrici*

1. Le commissioni esaminatrici sono costituite da tre membri esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, integrati se necessario con membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

2. I componenti delle commissioni esaminatrici sono designati con provvedimento del Direttore amministrativo nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni esaminatrici i componenti del Consiglio direttivo, ivi compreso il Direttore amministrativo della Scuola, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs.165/2001.

3. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la professionalità richiesta. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione della

selezione.

4. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
5. Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la commissione.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di categoria C o superiore.
7. Sarà cura dell'Amministrazione favorire l'opportuna rotazione dei membri della commissione.
8. Quando le prove abbiano luogo in più sedi o in relazione all'elevato numero di candidati, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza.

#### *Art.10 Compensi*

1. I compensi dei componenti la commissione, degli incaricati della vigilanza e dell'eventuale coordinatore della stessa, sono determinati con decreto del Direttore amministrativo sulla base dei criteri indicati dal D.P.C.M. del 23 marzo 1995.

#### *Art.11 Formazione delle graduatorie*

1. Al termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art.5, comma 4, del DPR n.487/94 e successive modifiche e integrazioni; in caso di ulteriore parità si applica l'art.3, comma 7, della legge 127/97, così come modificata dalla legge 191/98.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
3. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore amministrativo, è immediatamente efficace ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
4. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci ventiquattro mesi dalla pubblicazione e possono essere utilizzate per la copertura di posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area funzionale.
5. La Scuola si riserva altresì la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.
6. La Scuola si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. In conseguenza di ciò, l'assunzione a tempo indeterminato avrà prevalenza rispetto a quella a tempo determinato e in subordine, l'assunzione a tempo pieno avrà prevalenza rispetto a quella a tempo parziale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo devono essere indicate nell'avviso di selezione.
8. Le graduatorie potranno essere utilizzate, mediante reciproci accordi, anche da altre università.

#### *Art.12 Assunzioni in servizio*

1. I candidati risultati vincitori saranno invitati, a mezzo telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università vigente, e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.
2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.
3. Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per

giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

## **Capo II Selezione pubblica specifica**

### *Art.13 Corso-concorso*

1. L'ammissione al corso-concorso è subordinata al superamento di una preselezione per titoli specifici, definiti per analogia a quanto previsto dall'art.6 per le categorie B - posizione economica B3, C e superiori, presenti nell'avviso di selezione. A ogni candidato è attribuito un punteggio massimo di 30/30.
2. Sono ammessi al corso-concorso i candidati utilmente collocati in graduatoria, in numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso.
3. Le lezioni dei corsi sono tenute, di norma, dai membri della commissione esaminatrice. La docenza può essere affidata altresì a docenti e ricercatori universitari, a dipendenti della Scuola, in possesso di professionalità inerente il posto messo a concorso, ovvero a esperti di comprovata capacità.
4. Il programma e la durata dei corsi è indicato nel bando.
5. A compimento dei corsi si svolgono gli esami finali, secondo le modalità indicate nel bando. L'esame si intende superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio complessivo di almeno 21/30.
6. I corsi-concorso possono essere organizzati in collaborazione tra più università, nel qual caso la domanda di ammissione deve indicare le sedi universitarie in ordine di preferenza. Le assunzioni vengono effettuate secondo l'ordine della graduatoria, secondo le preferenze espresse ove possibile.
7. I corsi, i cui contenuti sono modulati in relazione al grado di autonomia e di responsabilità e alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire, devono prevedere momenti formativi in aula e teorico-pratici rivolti all'acquisizione di competenze teorico-professionali.
8. Nell'avviso di selezione, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, potrà essere indicato un sussidio e/o l'accesso alla mensa e/o l'alloggio, gratuiti o a costi ridotti, per contribuire alle spese sostenute dai candidati esterni.

## **Capo III Selezioni riservate**

### *Art.14 Selezioni riservate*

1. Le selezioni riservate al personale in servizio presso la Scuola per la progressione verticale nel sistema di classificazione ovvero per la progressione economica all'interno della categoria sono disciplinate con appositi separati regolamenti.

## **Titolo II Assunzioni a tempo determinato**

### **Capo I Assunzioni per categorie B e C**

#### *Art.15 Oggetto*

1. La Scuola può assumere personale a tempo determinato, con riferimento alle categorie B e C, per le seguenti esigenze:
  - a) per la sostituzione di personale assente, o in regime di part-time quando l'assenza impedisca il regolare svolgimento dell'attività istituzionale. Il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza;
  - b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi;
  - d) per attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati o per obiettivi. Tali assunzioni potranno avere una durata massima di un anno, prorogabile a due per esigenze eccezionali e comunque non superiore alla durata dei progetti.

2. L'assunzione a tempo determinato può avvenire con articolazione oraria a tempo pieno o parziale.

#### *Art.16*

##### *Modalità di reclutamento*

1. Per l'assunzione di personale a tempo determinato delle categorie B e C la Scuola può utilizzare, ove esistenti, le graduatorie delle selezioni per assunzioni a tempo indeterminato oppure può realizzare selezioni apposite, con relativa formazione della graduatoria solo a questi fini, anche in via preventiva, adottando, per quanto compatibili, le forme e le modalità di cui agli articoli precedenti.
2. L'avviso di selezione per le assunzioni a tempo determinato è emanato con provvedimento del Direttore amministrativo, diffuso con le forme ritenute più idonee e affisso all'Albo ufficiale della Scuola.

### **Capo II Assunzioni a tempo determinato di personale di categoria C, D, EP**

#### *Art.17 Oggetto*

1. La Scuola può effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato, di personale appartenente alle categorie C, D, EP, dotato delle professionalità necessarie, per le seguenti esigenze:
  - a) svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca;
  - b) attivazione di infrastrutture tecniche complesse;
  - c) realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti.
2. Le assunzioni a tempo determinato suddette devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.
3. Il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo ha una durata massima di cinque anni per la stessa persona e non potrà quindi in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi, fermo restando che l'ultimazione dei programmi o progetti a cui i singoli contratti si riferiscono o, comunque, il compimento del termine massimo di cinque anni comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### *Art.18 Procedura di selezione*

1. Per l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo precedente la Scuola adotta, in quanto compatibili, le forme e le modalità di cui agli articoli precedenti.
2. La competenza a formulare richieste o proposte di attivazione dei contratti di lavoro di cui all'art.17 per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio spetta ai relativi responsabili.
3. Le proposte di assunzione di personale di cui all'articolo precedente devono contenere le seguenti indicazioni:
  - a) descrizione del programma di ricerca o dell'infrastruttura tecnica complessa;
  - b) ammontare complessivo del fondo per la ricerca con indicazione del relativo capitolo di bilancio su cui far gravare la spesa per il contratto;
  - c) compiti da assegnare all'unità di personale per la quale si richiede la selezione;
  - d) titoli di studio, titoli e requisiti professionali da richiedere e da indicare nel bando di selezione;
  - e) la categoria cui, secondo la normativa vigente, corrisponde il grado di autonomia e di responsabilità che caratterizza l'attività da svolgere;
  - f) i criteri di valutazione ritenuti più idonei, con la motivazione;
  - g) la composizione della commissione giudicatrice, fermo restando che uno dei membri, esperto nelle materie su cui avverrà la selezione, dovrà appartenere al personale tecnico e amministrativo ed appartenere ad una categoria almeno corrispondente a quella da selezionare.

4. I candidati sono selezionati mediante prove teoriche e/o pratiche e/o titoli culturali, professionali e di servizio secondo criteri prestabiliti e indicati nell'avviso di selezione.
5. L'avviso di selezione è emanato con provvedimento del Direttore amministrativo, diffuso con le forme ritenute più idonee e reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola.

*Art.19 Disposizioni finali e transitorie*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme in materia di reclutamento del personale contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università. In particolare per i soli aspetti procedurali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti contenute nel D.P.R. 487/94, e successive modificazioni, non contrastanti con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola.
3. In base ad accordi generali tra enti del territorio o altre istituzioni universitarie, in mancanza di graduatorie specifiche per la Scuola, potranno utilizzarsi graduatorie formulate sulla base di procedure selettive da parte di tali enti e istituzioni.